

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
Norme e adempimenti
del Garante nazionale



nuti in fase di consultazione, il Garante nazionale ha adottato la stesura definitiva del Codice etico. Contestualmente, il Presidente del Garante nazionale ha proceduto alla nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, dottoressa Daniela Bonferraro, individuandolo tra i responsabili delle Unità Organizzative, non essendo prevista una figura dirigenziale nella pianta organica del Garante nazionale. Come previsto dal Pna 2016, il RPCT individuato, pur in posizione di autonomia e con ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, ha adeguata conoscenza del funzionamento dell'Amministrazione, svolge i suoi poteri con effettività, interloquendo con l'Organo di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa. Il Rpct ha esclusivamente un ruolo di regia, coordinamento, monitoraggio sull'effettiva adozione e applicazione del Ptpct, che viene adottato dall'Organo di indirizzo. Sia il Codice di autoregolamentazione sia il Codice etico sono stati pubblicati sul sito del Garante nazionale, anche nella versione inglese.

Il 3 novembre 2017 il Presidente del Garante nazionale ha inviato, tramite posta certificata, all'ANAC, il Codice Etico adottato il 31 ottobre 2017. Il Presidente del Garante nazionale ha altresì chiesto e ottenuto che venisse comunicata in Gazzetta Ufficiale l'adozione del Codice etico (v. G.U. n. 272 del 21.II.2017). Il 27 novembre 2017 il Rpct ha convocato la prima riunione con il presidente del Garante nazionale e il direttore dell'Ufficio, proponendo un cronoprogramma per addivenire alla stesura del primo Ptpct del Garante nazionale, cui sono seguite due riunioni di coordinamento con i Responsabili delle U.O., nella consapevolezza dell'importanza che gli obiettivi di prevenzione della corruzione siano condivisi con i soggetti interni dell'Amministrazione, che conoscono la struttura organizzativa, i processi decisionali, i profili di rischio coinvolti. Il 29 novembre 2017 il Presidente del Garante nazionale ha deliberato la nomina del Referente per la Trasparenza, con l'incarico di curare gli adempimenti relativi alla pubblicazione dei dati e il loro aggiornamento, l'accesso civico, l'accesso generalizzato, il *Freedom of information act* e la tenuta del registro degli accessi. Con delibera del 7 dicembre 2017 il Presidente del Garante nazionale ha nominato un Componente del Nucleo di supporto al Rpct, con l'incarico di coadiuvarlo nel suo incarico, tenuto conto della complessità degli adempimenti derivanti dalle norme nazionali e internazionali. Tra le misure intraprese, ve ne è stata subito anche una di carattere formativo, attraverso la partecipazione del Rpct al corso "Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni" della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (Sna) a Caserta il 12 e 13 dicembre 2017. A cura del Rpct è tenuto un archivio degli atti, delle disposizioni, dei verbali delle riunioni relativi alla materia della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La partecipazione attiva del personale coinvolto nell'autoanalisi organizzativa, ha portato, sia pur nel brevissimo tempo a disposizione, a produrre alcuni *report* afferenti i procedimenti posti in essere, il relativo evento di rischio e il livello, la misura di prevenzione prevista.

Si tratta di valutazioni che saranno oggetto di più approfondita analisi nel corso dei prossimi mesi, attraverso lo studio del *risk management* secondo il modello Iso 31000, con l'auspicio del progressivo superamento di alcune criticità strutturali e organizzative dovute alla recente istituzione del Garante nazionale.

Di seguito i *report* citati:

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2018



Norme e adempimenti del Garante nazionale

Procedimento	Evento rischioso	Misura di prevenzione	Livello di rischio
Gestione delle missioni	Scelta del fornitore di servizi	Adesione convenzione Consip	Alto
Approvvigionamento di beni	Scarsa programmazione del fabbisogno	Pianificazione esigenze	Basso
Amministrazione del protocollo	• Violazione della privacy • Perdita dati	• Assegnazione differenziata livelli di accesso • Registro protocollo (Ex DPCM 2014 – Agenzia Italia digitale modello adottato dal Ministero)	Basso
• Reclutamento personale interno • Gestione delle presenze	• Favorire candidati non in possesso dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura • Violazione privacy	• Requisiti chiari di partecipazione • Gestione protetta archivio fascicoli personali	Alto Basso Alto
Acquisizione e organizzazione delle informazioni	Accesso non autorizzato a dati sensibili	Limitazione dell'accesso alle informazioni solo dalla <i>intranet</i>	Basso
Attività di monitoraggio di strutture detentive in area penale: scelta struttura, visita, reportistica e pubblicità	• Scelta pilotata del luogo da monitorare • Omissione delle attività di verifica e di monitoraggio nel corso della visita • Rendicontazione omissiva o tendenziosa • Mancanza di riservatezza (preavviso della visita, fuga di notizie, violazione embargo dopo la visita)	• Adozione di criteri di scelta a campione casuale o ragionato • Copresenza durante le visite di almeno due operatori • Adozione di <i>template</i> (<i>check list</i> di controllo) • <i>Debriefing</i> sui rapporti • Coinvolgimento di esperti terzi • Codice etico • Formazione del personale	Basso
Attività di monitoraggio sugli eventi critici e gli spazi detentivi	• Violazione dei doveri di riservatezza • Utilizzo improprio di informazioni e documentazione • Alterazione e manipolazione dati	• Codice etico • Formazione del personale • Individuazione di criteri per rilascio e custodia <i>password</i>	Basso

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
Norme e adempimenti
del Garante nazionale



Procedimento	Evento rischioso	Misura di prevenzione	Livello di rischio
Attività di monitoraggio alle strutture di detenzione amministrativa	• Scelta pilotata del luogo da monitorare • Omissione di controlli nel corso della visita • Rendicontazione omissiva o tendenziosa • Mancanza di riservatezza (preavviso della visita, fuga di notizie, violazione embargo dopo la visita)	• Adozione di criteri di scelta a campione casuale o ragionato, • copresenza durante le visite di almeno due operatori • adozione di <i>template</i> (<i>check list</i> di controllo), • <i>debriefing</i> sui Report, • coinvolgimento di esperti terzi • codice etico • formazione del personale	Basso
Attività di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato	• Scelta pilotata dell'operazione da monitorare • Omissione di controlli nel corso del monitoraggio • Report omissivo o tendenzioso • Mancanza di riservatezza (preavviso non giustificato del monitoraggio, fuga di notizie, violazione embargo sul report dopo la visita)	• Adozione di criteri di scelta a campione casuale o ragionato • copresenza durante i monitoraggi di almeno due operatori • adozione di <i>template</i> (<i>check list</i> di controllo) • <i>debriefing</i> sui Report • coinvolgimento di esperti terzi • codice etico • formazione del personale • stipula di protocolli d'intesa con i Garanti territoriali che partecipano in funzione di monitor	Basso
Conferimento incarichi di collaborazione	• Favorire candidati non in possesso dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura • Favorire incarichi "particolari"	• Verifica auto certificazioni <i>ex D.P.R. 445/2000</i> e successive modifiche • Rispondenza incarichi agli obiettivi fissati precisamente nel progetto approvato.	Basso

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2018



Norme e adempimenti del Garante nazionale

Procedimento	Evento rischioso	Misura di prevenzione	Livello di rischio
Realizzazione di una rete nazionale di Meccanismi di prevenzione della tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti coordinata dal Garante nazionale	Eccessiva flessibilità da parte del Garante nazionale nell'individuazione e interpretazione degli <i>standard</i> da rispettare per la proposta di accreditamento dei Garanti territoriali rispetto alla rete Npm	Adozione rigorosa da parte del GN delle indicazioni dettate dall'Opcat, dall'Spt e dal Cat	Basso
		Maggiore Interlocazione possibile con gli Organismi sovranazionali (Cat e Spt)	
	Mancanza di rigorosa verifica, da parte del Garante nazionale insieme ai Garanti territoriali, della conformità dei Garanti territoriali agli standard per l'ingresso nella rete Npm	Formazione dei Garanti territoriali: a) tesa a sviluppare in essi una corretta consapevolezza del mandato Opcat e delle finalità della rete Npm; b) all'esecuzione delle attività di monitoraggio in conformità a Opcat	Basso
Cooperazione regionale (Coe) e globale (Onu) in materia di tutela dei diritti umani nei luoghi di privazione della libertà personale		Interloquire con gli Organismi internazionali nel modo più trasparente e completo possibile	Basso
	Scelta pilotata dell'Organismo internazionale con cui cooperare per perseguire fini diversi dal mandato istituzionale.	Rotazione del personale nella partecipazione alle attività derivanti dalla cooperazione	
	Interventi non tempestivi o ritardati che impediscono o danneggiano la cooperazione internazionale	Incontri periodici del personale per tenere sotto controllo gli impegni dell'Unità e conseguente rimodulazione della programmazione	Basso
		<i>Feedback</i> : al Collegio sulle attività dell'Unità	
	Interlocazione in lingua straniera compromessa o incompleta che può verificarsi quando tale comunicazione è affidata a un ristrettissima quota di personale	Programmazione di corsi di formazione di lingua inglese	

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
Norme e adempimenti
del Garante nazionale



Procedimento	Evento rischioso	Misura di prevenzione	Livello di rischio
Interlocuzione con la Rete dei Meccanismi internazionali di prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti Organismi internazionali	Trasmissione di informazioni non veritiere e tenuta irregolare dei rapporti	Intensificare le relazioni con gli Organismi e invio di esperti del Garante nazionale in <i>loco</i> seguendo un criterio di rotazione e di programmazione deciso con il Collegio	Basso
		Standardizzazione delle procedure e confronto con le migliori prassi internazionali	
		Pianificazione flessibile degli incontri con gli organismi	
	Violazione della segretezza delle informazioni contenute nei documenti provenienti dagli Organismi sovranazionali	Standardizzazione delle procedure e condivisione partecipata delle informazioni con il Collegio e con le Unità interessate dai Rapporti	Basso
Programmazione di studi e ricerche, progetti internazionali e euro progettazione in materia di protezione delle persone private della libertà personale	Individuazione arbitraria degli ambiti di ricerca e di progettazione nei quali investire risorse	Rafforzare l'interlocuzione con gli istituti di ricerca e aprire a Istituzioni e <i>stakeholder</i> che hanno interesse a partecipare alle attività individuate	Basso
		Standardizzazione delle procedure e condivisione partecipata dei progetti/ricerche/studi con il Collegio e con le altre Unità dell'Ufficio	
Attività di monitoraggio di strutture privative della libertà nella tutela della salute: scelta struttura, visita, reportistica e pubblicità	• Scelta pilotata del luogo da monitorare • Omissione delle attività di verifica e di monitoraggio nel corso della visita • Rendicontazione omissiva o tendenziosa • Mancanza di riservatezza (preavviso della visita, fuga di notizie, violazione embargo dopo la visita)	• Adozione di criteri di scelta a campione casuale o ragionato • Copresenza durante le visite di almeno due operatori • Adozione di <i>template (check list)</i> di controllo • <i>Debriefing</i> sui rapporti • Coinvolgimento di esperti terzi • Codice etico • Formazione del personale	Basso

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2018



Norme e adempimenti del Garante nazionale

Procedimento	Evento rischioso	Misura di prevenzione	Livello di rischio
Stipula protocolli con ENTI	• Conflitto di interessi • Violazione dei doveri di riservatezza • Utilizzo improprio di informazioni e documentazione • Alterazione manipolazione informazioni e dati	• Sottoscrizione di impegni/intenti con gli Enti.	Basso
Monitoraggio Misure di sicurezza (SMOP)	• Violazione dei doveri di riservatezza • Utilizzo improprio di informazioni e documentazione • alterazione cessione e manipolazione delle informazioni.	• Individuazione di un responsabile dell'accesso al sistema • Individuazione criteri per l'assegnazione delle chiavi di accesso al sistema • Individuazione di un sistema di sicurezza per la <i>privacy</i>	
Procedimento servizio Reclami <i>ex art.</i> 35 ordinamento penitenziario <i>Screening</i> iniziale delle istanze	Criterio dell'ordine della presa in carico delle istanze	Uso del criterio cronologico Deroga solo in caso di valutazione presidenziale	Basso

Cronoprogramma delle misure per la prevenzione della corruzione e trasparenza

COSA	CHI	QUANDO
Convocazione riunione con Presidente Collegio, RPCT, Unità di Supporto al RPCT per analisi documento prodotto in data 29.12.2017 su dati da pubblicare nella sezione 'trasparenza' del sito istituzionale	Referente per la Trasparenza	Entro 01.02.2018
Pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione 'trasparenza', dei dati condivisi	Referente per la Trasparenza	Entro 01.05.2018
Predisposizione schema procedimentale per l'accesso diffuso e tenuta del registro degli accessi e successiva pubblicazione sul sito istituzionale	Referente per la Trasparenza	Entro 01.05.2018
Individuazione di chi deve essere specificamente formato per segnalazione alla Sna	Rpct	Entro il 25.02.2018
Pianificazione, nell'ambito del seminario interno di formazione, di una sessione dedicata alla prevenzione della corruzione e trasparenza	Collegio del Garante nazionale	Entro il 30.09.2018
Convocazione riunione organizzativa per predisposizione procedimento per <i>whistleblowing</i> con Presidente Collegio, Referente per la Trasparenza, Unità di Supporto al RPCT	Rpct	Entro il 31.03.2018
Adozione del procedimento per <i>whistleblowing</i>	Collegio del Garante nazionale	Entro il 30.06.2018
Convocazione riunioni plenarie per la pianificazione degli obiettivi strategici e la programmazione dell'attività di monitoraggio con cadenza trimestrale	Collegio del Garante nazionale	Entro 30.03.2018 Entro 30.06.2018 Entro 30.09.2018 Entro 30.12.2018
Trasmissione al Rpct dei Report di approfondimento e aggiornamento della mappatura dei processi di lavoro attuati dalle U.O., degli <i>stakeholders</i> coinvolti, dei livelli di rischio per ciascun processo e delle misure di prevenzione adottate	Responsabili U.O.	Entro il 30.09.2018

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
Norme e adempimenti
del Garante nazionale



Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2018



Norme e adempimenti del Garante nazionale

COSA	CHI	QUANDO
Convocazione riunione coordinamento con i responsabili delle U.O. per predisporre la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta	Rpct	Entro il 10.10.18
Trasmissione della bozza di relazione annuale di aggiornamento all'Organo di indirizzo	Rpct	Entro il 10.01.19
Adozione della relazione annuale di aggiornamento da trasmettere all'ANAC e pubblicare sul sito del Garante nazionale	Collegio del Garante nazionale	Entro il 30.01.2019
Studio e approfondimento del <i>risk management</i> contestualmente al consolidarsi della struttura del Garante nazionale e all'ampliamento del perimetro organizzativo	Collegio del Garante nazionale, Rpct, responsabili U.O.	Entro il 30.06.2019
Previsione di una sessione di aggiornamento sulla materia della prevenzione della corruzione e trasparenza nell'ambito del seminario interno di formazione del Garante nazionale	Collegio del Garante nazionale	Entro il 30.09.2019
Consultazione pubblica degli <i>stakeholders</i> a seguito di definizione della mappatura degli interlocutori esterni	Collegio del Garante nazionale, Rpct, Responsabili U.O.	Entro il 15.10.2019
Adozione della relazione annuale di aggiornamento da trasmettere all'Anac	Collegio del Garante nazionale	Entro 30.01.2020

Il Rpct curerà l'attività di vigilanza sulla effettiva attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, riferendo al Collegio eventuali criticità rispetto alla loro sostenibilità, tenuto conto che l'articolo 1 comma 9 lettera c) della legge 190/2012 prevede "obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano", intendendo che tali obblighi di informazione ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di formazione del Piano e poi nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate. Anche l'articolo 8 del D.P.R. 62/2013 prevede un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del Rpct, dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

La Segreteria generale curerà l'invio del presente Ppct all'indirizzo di posta certificata dell'Anac, entro e non oltre il 31 gennaio 2018, unitamente alla delibera presidenziale del 31 ottobre 2017 di nomina del Rpct.

Il Responsabile della U.O. Sistemi Informativi ne curerà la pubblicazione sul sito istituzionale (nelle more della creazione sul sito della specifica sezione 'Amministrazione trasparente') del Garante nazionale e la più ampia diffusione tra il personale dell'Ufficio.

Roma, 30 gennaio 2018

Mauro Palma



Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
Norme e adempimenti
del Garante nazionale



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

L'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto alle malattie della Povertà (di seguito INMP) con sede legale in Roma, via di San Galliciano 25/a, P.I./codice fiscale 09694011009 nella persona del Direttore Generale dott.ssa Concetta Mirisola, nata a San Cataldo (CL) il 2 giugno 1959, domiciliata per la carica presso la sede INMP;

e

il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (di seguito Garante nazionale) con sede in Roma in via di San Francesco di Sales 34 nella persona del Presidente Mauro Palma, nato a Roma il 20 agosto 1948, domiciliato per la carica presso la sede.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 14, commi dal 2 al 7, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'INMP è ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute, con il compito di promuovere attività di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e di contrastare le malattie della povertà;

CONSIDERATO, altresì, che la *mission* dell'INMP, quale ente del Servizio Sanitario Nazionale, è promuovere attività di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, sviluppando conoscenze e sistemi innovativi per contrastare le disuguaglianze di salute in Italia e favorire l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale da parte dei gruppi sociali più svantaggiati, attraverso un approccio transculturale e orientato alla persona e con modalità collaborative finalizzate a fare rete e a dare concreta e specifica attuazione al principio dell'universalismo della prevenzione e delle cure per la collettività.

DATO ATTO che l'INMP:

- è Centro di riferimento della Rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà (ReNIP);
- è Centro per la mediazione transculturale in campo sanitario;
- provvede alla raccolta di dati epidemiologici e statistici, alla loro elaborazione e diffusione, anche al fine di verificare l'efficacia degli interventi diagnostici e terapeutici effettuati,
- coinvolgendo centri regionali di riferimento;

CONSIDERATO che l'INMP promuove e condivide, in accordo con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, progetti di ricerca e protocolli di assistenza sulle fasce di popolazione più vulnerabile, italiana e straniera;

CONSIDERATO che il Direttore Generale dell'INMP ha sottoscritto, in data 11 aprile 2017, con il Ministro della salute e il Ministro della giustizia un Protocollo d'Intesa triennale nel campo della tutela della salute delle popolazioni detenute e della formazione del personale operante in ambito penitenziario;

CONSIDERATO che l'INMP, attraverso convenzioni con il Ministero dell'interno – Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione, fornisce assistenza sanitaria specialistica all'interno degli Hotspot di Trapani Milo e Lampedusa;

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2018



Norme e adempimenti del Garante nazionale

VISTO il Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito nella legge 21 febbraio 2014 n. 10 e le successive modificazioni, che istituisce all'art. 7 il Garante nazionale, attribuendo a esso il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

CONSIDERATO che Il 25 aprile 2014 la Missione permanente d'Italia presso le Organizzazioni internazionali a Ginevra ha designato il Garante nazionale come *National Preventive Mechanism* (NPM) nell'ambito del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti (OPCAT), adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2002 e ratificato dall'Italia il 4 aprile 2013, in base alla legge del 9 novembre 2012 n. 195;

CONSIDERATO che l'OPCAT stabilisce poteri e obblighi del *National Preventive Mechanism*, in ciò confermando e ampliando i poteri conferiti dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10 al Garante nazionale;

CONSIDERATO che l'Italia ha designato il Garante nazionale quale organismo di monitoraggio dei rimpatri forzati dei migranti, previsto ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Direttiva europea 115/2008/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

VISTO il Decreto Ministro della giustizia 11 marzo 2015 n. 36, regolativo della struttura e della composizione del Garante nazionale,

DATO ATTO che il Garante nazionale ha il compito di monitorare e vigilare:

- sul rispetto nell'ambito dei luoghi di privazione della libertà del diritto alla salute per tutti, sancito dall'articolo 32 della Costituzione;
- sull'attuazione e sulle condizioni materiali di esecuzione dei Trattamenti sanitari obbligatori di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- sulle strutture socio-sanitarie per persone con limitata autonomia e soggette a restrizioni di libertà, nonché sul rispetto dei loro diritti fondamentali;

VISTO l'articolo 15 della Legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, che prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TENUTO CONTO che è intento comune delle Parti promuovere la più ampia collaborazione, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, allo scopo di migliorare sia la qualità che l'efficacia delle cure sanitarie da erogare alle fasce deboli della popolazione presenti all'interno di luoghi ristretti, nonché di agire nell'ambito del rispetto dei diritti riconosciuti dalla Legge e dalle Convenzioni internazionali a tali individui

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
Norme e adempimenti
del Garante nazionale



CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Protocollo d'Intesa individua quali aree di collaborazione di comune interesse tra l'INMP e il Garante nazionale:
 - a. Il supporto al Garante nazionale per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali, relativamente alle problematiche sanitarie con approccio culturalmente competente nonché sul diritto alla salute dei soggetti da esso tutelati, nei limiti del mandato istituzionale dell'INMP;
 - b. Il supporto a INMP nella definizione di modelli di presa in carico sanitaria di soggetti privati della libertà personale rispettosi dei diritti individuali.

Art. 2 (Modalità della collaborazione)

1. Le Parti provvedono all'attuazione del presente Protocollo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e, comunque, senza oneri aggiuntivi.
2. In attuazione della presente Intesa, verranno di volta in volta definiti specifici progetti operativi, anche di natura formativa, che potranno prevedere finanziamenti esterni.
3. Le Parti collaboreranno anche mettendo a disposizione il loro personale in possesso di specifiche competenze su iniziative di comune interesse.

Art. 3 (Obbligo di riservatezza)

1. Le parti si impegnano al rispetto dei livelli di riservatezza o segretezza a cui ciascuno di essi è obbligato nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Art. 4 (Durata e disposizioni finali)

1. Il presente Protocollo ha validità di anni 3 dalla sua stipula e può essere rinnovato, con apposito atto, previa esplicita approvazione delle Parti.
2. Le Parti pongono in essere ogni azione utile a favorire lo svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo e collaborano attivamente alla sua attuazione, attraverso le rispettive competenti strutture organizzative.
3. Ogni eventuale variazione al presente Protocollo d'Intesa successiva alla sua stipula deve essere concordata dalle Parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

Garante nazionale dei diritti delle persone
detenute o private della libertà personale

Istituto Nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni Migranti e il contrasto delle
malattie della Povertà

Il Presidente
Prof. Mauro Palma

Il Direttore Generale

Dr.ssa Concetta Maria



Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2018



Norme e adempimenti del Garante nazionale

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

e

il Consiglio Nazionale Forense

visto il decreto legislativo n. 146 del 2013 recante “*Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*”, convertito, con modificazione, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successive modificazioni;

visto il decreto ministeriale 11 marzo 2015 n. 36 recante “*Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*” che ha definito il regolamento sulla struttura e la composizione dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (di seguito, Garante);

vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, che all'art. 35, comma 1, lettera *q*) chiama il Consiglio a rendere pareri, su richiesta del Ministro della Giustizia, in merito a proposte e disegni di legge che interessino, anche indirettamente, la professione forense e l'amministrazione della Giustizia;

vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 che all'articolo 35, comma 1, affida al Consiglio la promozione dei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti (lettera *a*), nonché l'istituzione e la disciplina di un Osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione (lettera *r*);

considerato che Il Garante è Autorità indipendente, non giurisdizionale e di garanzia avente la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, alla permanenza nei Centri di trattenimento per migranti irregolarmente presenti nel territorio, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (REMS), ai trattamenti sanitari obbligatori;

considerato che il Garante è, sul piano internazionale, organismo di monitoraggio indipendente di cui agli articoli 17 e seguenti del Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (Opcat) e in tale contesto coordina i garanti territoriali;

considerato altresì, che, nell'ambito dell'esecuzione penale degli adulti e minori e relativamente alle misure di sicurezza detentive, il Garante: (a) *vigila* affinché l'esecuzione della custodia delle persone detenute in carcere e degli internati sia conforme a principi e norme nazionali ed internazionali e (b) *interviene* su criticità di carattere generale o su questioni che richiedono un'immediata azione;

considerato, infine, che il Garante:

- a) *visita*, senza bisogno di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari,

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
Norme e adempimenti
del Garante nazionale



gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria,

- b) *visita*, senza bisogno di autorizzazione, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;
- c) *prende visione*, previo consenso dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà,
- d) *richiede* alle amministrazioni responsabili delle strutture sopra indicate le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;
- e) *valuta* i reclami a esso indirizzati ex art. 35 della legge 26 luglio 1975 n. 354;

considerato che il Consiglio, nell'ambito dell'attività istituzionale, ha da sempre sostenuto che, la effettività della tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, si realizza con il contributo ed il concorso dell'Avvocatura istituzionale. Nell'ambito delle attività dedicate alla giustizia penale, il Consiglio:

- a) *raccompila, monitora e valuta* i dati relativi al trattamento dei detenuti, con particolare attenzione ai rapporti tra custodia cautelare ed esecuzione della pena;
- b) *approfondisce* le evoluzioni normative ed esecutive in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo e alle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- c) *cura* la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettive di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo e la certezza della pena;

considerato, altresì, che il Consiglio, per il tramite delle Commissioni interne e dell'Osservatorio Nazionale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione, persegue l'obiettivo di contribuire alla migliore amministrazione della giurisdizione per favorire l'accesso da parte dei cittadini ad un sistema Giustizia efficiente e che sia in grado di soddisfarne i diritti, nonché di tutelare quelli delle persone detenute o private della libertà personale;

considerato, infine, che il Consiglio reputa che la miglior tutela dei diritti, in special modo delle persone detenute o private della libertà personale, passi per una corretta informazione e una costante formazione da attuarsi anche attraverso la raccolta di dati ed analisi scientifiche che contribuiscano ad un miglioramento del servizio giustizia penale, delle effettive condizioni strutturali, logistiche e organizzative nelle quali viene amministrata la giustizia in Italia e dei suoi riflessi in fase esecutiva, con il fine di elaborare analisi obiettive e complete, trasparenti e affidabili, sulle base delle quali studiare e proporre eventuali interventi e/o rimedi;

considerato che il Consiglio ed il Garante (di seguito, Parti) intendono sviluppare una costante collaborazione al fine di concordare iniziative comuni per individuare le reali necessità di miglioramento del sistema dell'esecuzione penale, tenendo conto delle effettive esigenze rilevate anche dall'Avvo-

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2018



Norme e adempimenti del Garante nazionale

catura e che emergono presso gli istituti di detenzione, per adulti o per minori, ovvero istituti a essi parificati;

considerato che le Parti intendono promuovere la cultura della legalità dentro e fuori dei luoghi di detenzione, nonché nelle strutture *de facto* privative della libertà, per gli adulti o per i minori, attraverso l'approfondimento delle competenze in materia di esecuzione della sanzione penale volte allo sviluppo e alla implementazione delle misure risocializzanti, anche mediante lo sviluppo di comportamenti responsabili degli operatori della giurisdizione coinvolti e comunque ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità;

considerato, altresì, che le Parti intendono promuovere, in sinergia, la realizzazione di progetti di informazione e formazione, anche per il tramite dei Garanti regionali o locali e degli Ordini distrettuali e circondariali, volti ad implementare la cultura della legalità attraverso percorsi formativi che combinino lo studio dell'esecuzione penale, sia detentiva che non, attraverso forme di apprendimento pratico svolte nel contesto professionale forense al fine di rendere gli avvocati in grado di acquisire conoscenze, abilità e competenze in merito al ruolo esercitato nella fase esecutiva della pena, sia nelle attività processuali che extraprocessuali;

considerato, inoltre, che le Parti intendono perseguire:

- a) un miglioramento qualitativo dell'esecuzione della pena, sia detentiva che non, attraverso percorsi formativi appositamente individuati, concordati e condivisi, prevedendo lo svolgimento di specifici moduli sui temi della pena non detentiva, della pena detentiva e delle forme alternative della sua esecuzione, nonché dell'educazione alla cittadinanza e dell'educazione alla legalità;
- b) la realizzazione di progetti informativi e formativi: (1) individuando le direttrici entro le quali si debbano realizzare incontri informativi *ad hoc*; (2) stabilendo le linee uniformi per la predisposizione anche dei piani dell'offerta formativa predisposti dagli Ordini territoriali degli Avvocati ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense 16 luglio 2014, n. 6 "Regolamento per la formazione continua";

considerato, infine, che le Parti concordano sull'opportunità di elaborare, sviluppare e condividere posizioni comuni sui temi della esecuzione della sanzione penale, sviluppando azioni sinergiche per favorire, in generale, il miglioramento qualitativo del sistema penitenziario italiano;

Le Parti convengono quanto segue

Articolo 1 Finalità

1. Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti si impegnano alla realizzazione di azioni comuni volte a promuovere ed incentivare, anche per il tramite delle Fondazioni del Consiglio, degli Ordini territoriale degli Avvocati e dei Garanti regionali o locali, iniziative di informazione sullo stato della detenzione in Italia valorizzandone i punti di forza e le criticità attraverso lo svolgimento di specifici eventi di orientamento rivolti agli operatori della giurisdizione sui temi della funzione della pena, della esecuzione della stessa, sia nel circuito carcerario che non, al fine di fornire una informazione garantistica quanto più consapevole possibile.

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
Norme e adempimenti
del Garante nazionale



2. Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti si impegnano, altresì, alla realizzazione di azioni comuni volte a favorire lo sviluppo di percorsi formativi, da attuarsi anche per il tramite delle Fondazioni del Consiglio e degli Ordini territoriali degli Avvocati e dei Garanti regionali e locali, al fine di implementare la conoscenza su specifiche tematiche riguardanti la esecuzione della pena, sia detentiva che non, e, ove già in essere, a conseguire un miglioramento qualitativo dei percorsi formativi prevedendo lo svolgimento di specifici moduli sui temi della funzione costituzionale della pena, sulle sue modalità di esecuzione e sulle condizioni della detenzione.

3. Le azioni comuni di cui ai commi che precedono devono perseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) sviluppo delle competenze in materia di esecuzione della pena anche attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e dell'educazione alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri dei detenuti e delle persone private della libertà personale;
- b) potenziamento delle conoscenze in materia di esecuzione della pena, condizioni della detenzione, modalità alternative di esecuzione della pena, tutela dei diritti umani, diritti fondamentali della persona, giurisprudenza delle Corti europee;
- c) sviluppo e implementazione della conoscenza del ruolo dell'Avvocato durante la fase esecutiva sia nell'ambito delle attività processuali che ultraprocessuali;
- d) orientamento alla professione di Avvocato nell'ambito dell'esecuzione della pena.

Articolo 2

Oggetto

1. Le Parti, di concerto tra loro e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, attraverso il presente Protocollo:

- a) individuano le modalità operative con le quali gli Ordini territoriali degli Avvocati, nella realizzazione degli eventi informativi e formativi, assicurino lo svolgimento di eventi e/o percorsi specifici - aventi comunque ad oggetto tematiche afferenti alla esecuzione della pena, alle condizioni della detenzione, alle modalità alternative di esecuzione della pena, alla tutela dei diritti fondamentali della persona, alla tutela dei diritti umani - tenuti da avvocati ovvero da esperti individuati dal Garante;
- b) costituiscono tavoli di lavoro di tipo tecnico-scientifico per lo studio di tematiche attinenti in generale alla esecuzione della pena elaborando e/o raccogliendo idonei materiali illustrativi e divulgativi.

Articolo 3

Impegni delle Parti

1. Le Parti si impegnano reciprocamente:

- a dare massima diffusione alle iniziative concertate e realizzate, sia su base nazionale che su base regionale, attraverso i rispettivi canali istituzionali e i propri strumenti di comunicazione;

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2018



Norme e adempimenti del Garante nazionale

- a costituire un gruppo scientifico, composto da avvocati di comprovata esperienza in materia di esecuzione della pena e qualificati operatori giudiziari, che possa supportare le attività istituzionali poste in essere dal Garante.

2. Il Consiglio si impegna:

- a promuovere un'azione di sensibilizzazione in merito alle tematiche riguardanti la esecuzione della pena nell'ambito dei rapporti con le Istituzioni internazionali, europee, nazionali e regionali, nonché nei rapporti con gli Ordini territoriali degli Avvocati ed infine con le Associazioni forensi di settore;

- a promuovere la costituzione di una rete nazionale composta da avvocati referenti individuati su base locale dagli Ordini territoriali degli Avvocati che fornisca assistenza legale *pro bono* al Garante nei procedimenti penali e nei giudizi civili o amministrativi ai quali è interessato come parte.

3. Il Garante si impegna:

- a contribuire alla realizzazione scientifica degli eventi informativi e dei percorsi formativi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del presente Protocollo;

- a rendere disponibile i dati, ove ostensibili, elaborati e, a qualsiasi titolo, ricevuti nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Articolo 4

Progetto "Tutela dei diritti delle persone detenute e delle persone private della libertà personale"

1. Le Parti si propongono, anche favorendo la partecipazione di altre Istituzioni, di collaborare con lo scopo di elaborare ed attuare un progetto nazionale ai fini della diffusione di una cultura della "tutela dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale" attraverso percorsi di studio e di apprendimento, anche a carattere multidisciplinare e multimediale, volti ad approfondire gli strumenti ed i mezzi a disposizione del detenuto o della persona privata della libertà personale per la tutela dei propri diritti.

2. In particolare, il Progetto si propone di richiamare la società civile, oltreché gli operatori della giurisdizione nonché gli esercenti le professioni sanitarie, al valore della legalità e del rispetto dei diritti fondamentali della persona ivi inclusi quelli delle persone detenute o, comunque, ristrette incentivando il senso civico e favorendo la conoscenza e la consapevolezza dei diritti umani, anche mediante l'illustrazione degli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento per la loro tutela.

3. Ai fini della realizzazione del Progetto, le Parti convengono altresì di elaborare un programma di incontri su base locale sia nel circuito carcerario che fuori dallo stesso, con il fine precipuo di diffondere e pubblicare una "Carta nazionale dei diritti della persona detenuta o della persona privata della libertà personale"

Articolo 5

Modalità attuative e Referenti

1. Per l'attuazione degli obiettivi e delle finalità di cui al presente Protocollo e per le attività di verifica e di monitoraggio delle iniziative assunte, le Parti si avvalgono delle proprie strutture.

2. Entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuna Parte comunica

